

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio n. 6674

del 10-01-2003

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

(Codice fiscale 00061820742)

E

L'Impresa **GENNARI Umberto** da Oria (BR), partita IVA n. 00131630741
per l'esecuzione dei lavori di **Completamento n.20 alloggi ERP in**
Francavilla Fontana finanziati con i fondi di cui alla legge n. 67/88 - 6
Biennio 2 tranches.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€.	157.108,82=
RIBASSO D'ASTA DEL 0,50%	€	<u>785,54=</u>
IMPORTO NETTO	€	156.323,28=
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA.....	€.	<u>2.891,18=</u>
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO...	€	159.214,46=

L'anno duemilatre, il giorno 10 del mese di Gennaio, in Brindisi e nella sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi- Via G.
B. Casimiro n. 21, avanti a me, dott. Ing. Antonio LONGO- Coordinatore
Generale dell'Istituto predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma
pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.04.1938, n. 1165 autorizzato a
rogare, nell'interesse dell'Istituto medesimo, gli atti in forma pubblica

[Handwritten signatures and stamps on the right side of the document]

UFFICIO DELLE ENTRATE - BRINDISI



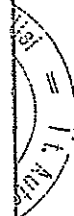
Esatte Lire 120.000,00
2009 GEN 2003 al N. 166 Serie 4

Reg.to il 29 GEN 2003

IL CAPO AREA SERVIZI
IL DIRIGENTE

(MINIERVA dr. Lucio Sabino)

M. Sabino



C
ir
fr
s
C
F
[
r

amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- Rag. Antonio PANETTELLA, nato a Mesagne il 28.06.1951, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante" o "Istituto" o "I.A.C.P.", codice fiscale 00061820742, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario con Decreto della Giunta Regionale n. 105 del 21 febbraio 2001, e presso il quale domicilia per la sua carica;

b)- Geom. GENNARI Umberto nato a Oria (BR) il 01.02.1941, residente in Oria, via Beneficio, n. 12, in qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Oria, Piazza Pagano, n. 2, partita IVA 00131630741 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

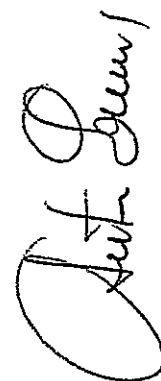
PREMESSO

- Che con deliberazione Commissariale n.10729 del 21.10.02 è stata approvata la perizia suppletiva e il QTE dei lavori di completamento di n. 20 alloggi di ERP in Francavilla Fontana per un importo dei lavori da appaltare di € 157.108,82 oggetto dell'offerta mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara e € 2.891,18 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non



oggetto dell'offerta

- che a seguito di gara a mezzo di asta pubblica sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di **Completamento n.20 alloggi ERP in Francavilla Fontana** per il prezzo complessivo di € 159.214,46, come innanzi specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 0,50%;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 10859 del 29.11.02 sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il legale rappresentante dell'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento arch. Gianluca Vito TUCCI in data 17.12.02 hanno sottoscritto il verbale, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto, che si allega sotto la lettera "A";
- che l'Appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di protocollo n. CEW/1776/2002/CBR0095 in data 28.11.02, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.



TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di **Completamento n. 20 alloggi ERP in Francavilla Fontana Via Togliatti**

L'appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L'appalto è interamente finanziati con i fondi di cui alla legge n. 11.3.1988 n. 67 6^a Biennio 88/89 2^a tranche

Articolo 3

Capitolato speciale d'appalto – Disciplinare ed altri documenti.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e del Disciplinare ad esso allegato, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, documenti tutti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare, e che hanno formato oggetto del verbale del 17.12.02 di cui alle premesse, sottoscritto dall'"Appaltatore", e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 4

Ammontare del contratto.



1. L'importo contrattuale ammonta a € 159.214,46

(centocinquantanovemiladuecentoquattordicivirgolaquarantasei)

di cui:

a)- € 156.323,28 per lavori veri e propri;

b)- € 2.891,18 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

4. Il contratto è stipulato interamente "misura" ai sensi dell'articolo 326, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui i prezzi unitari con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 5

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Agli effetti del presente contratto lo "I.A.C.P." elegge domicilio presso la propria sede in via Casimiro, n. 21 – Brindisi.

2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Oria, all'indirizzo Piazza Pagano n.2 presso la omonima impresa.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i

The right margin of the document contains two handwritten signatures. The upper signature is written in a cursive style and appears to read 'D. G. G. G.'. Below it is another signature, also in cursive, which is less legible but seems to start with 'G.'. There are also some faint, illegible markings and what might be a small stamp or set of initials between the two signatures.

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'Ente Appaltante. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere inoltrata per iscritto dall'"Appaltatore" al competente Ufficio Ragioneria dell'Ente Appaltante, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

4. L'"Appaltatore" dichiara che è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il geom Gennari Umberto , C.F. GNNMRT41B01G098C.

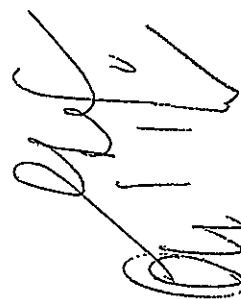
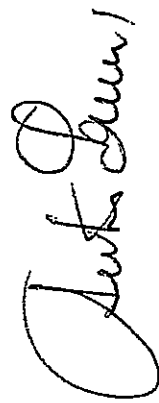
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6

(Obblighi dell'Appaltatore)

L' Appalto viene concesso dallo " I.A.C.P" ed accettato dall'Appaltatore



sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante della perizia suppletiva approvata con deliberazione Commissariale n.10729 del 21.10.02 e, in più in particolare, anche ai sensi dell'art.110 del D.P.R. n. 554/99:

-il Capitolato d'Appalto dei Lavori Pubblici;

-il Capitolato Speciale d'Appalto con relativo Disciplinare d'Appalto ad esso allegato,

i seguenti ulteriori atti, del presente contratto, anche se non materialmente allegati:, ma singolarmente firmati su ogni pagina dall'Ente Appaltante e dall'Appaltatore:

- 1) bando di gara;
- 2) elenco prezzi unitari;
- 3) elaborati grafici progettuali consistenti in n. 5 Tav.
- 4) cronoprogramma dei lavori;
- 5) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni

L'Appaltatore", ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, lettera a) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si impegna a redigere e a consegnare entro trenta giorni dalla stipula del presente Atto, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

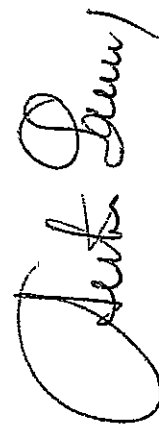
I suddetti documenti che sono depositati agli atti dell'Ente Appaltante,

unitamente alla citata deliberazione di approvazione della perizia suppletiva n.10729/02 e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente, fra le altre, le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare ad esso allegato):

- a) oggetto dell'appalto (articolo 1 del Disciplinare d'Appalto);
- b) forma e ammontare dell'appalto (articolo 2 C.S.A.);
- c) designazione e descrizione dei lavori (articolo 3 del Disciplinare d'Appalto);
- d) forma e principali dimensioni delle opere (articolo 4 C.S.A.);
- e) variazioni delle opere progettate (articolo 5 C.S.A.);
- f) programma di manutenzione dell'opera (articolo 66 C.S.A.);
- g) programma di esecuzione dei lavori (articolo 70 C.S.A.);
- h) sospensioni e riprese dei lavori (articolo 70 C.S.A.);
- i) oneri a carico dell'appaltatore (articoli 73 e 80 del C.S.A. e articoli 4 e 6 del Disciplinare d'appalto);
- l) coperture assicurative (articoli 65 del C.S.A.)
- m) contabilizzazione e liquidazione dei lavori a misura (articolo 5 del Disciplinare d'Appalto);
- n) accertamenti e controlli (articolo 77 C.S.A.);
- o) trattamento e sicurezza dei lavoratori (articoli 64 e 69 del C.S.A.);
- p) specifiche modalità e termini del collaudo (articolo 72 C.S.A.);

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato



Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e le eventuali norme statali e/o regionali emanate successivamente in tema di conduzione di lavori pubblici, se applicabili.

Articolo 7

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori-proroghe-sospensioni e riprese dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula..

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180(centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve le eventuali proroghe disposte nei modi e nei termini di cui all'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

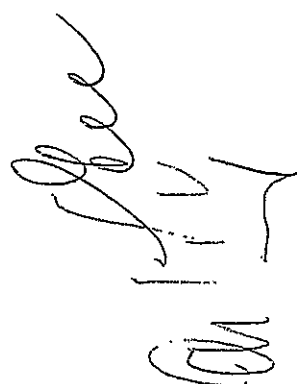
3. Per la regolamentazione delle sospensioni e riprese dei lavori, le parti rinviando alla disciplina legislativa vigente con particolare riferimento all'art. 133 del D.P.R. n. 554/99 e agli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 8

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a € 100,00.(dicansi euro cento/oo)

2. La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, nell'inizio dei



lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Se i ritardi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovessero essere superiori a giorni 60 (sessanta), la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione

Articolo 9

Danni di forza maggiore

1. Per i danni di forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10

Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare ad esso allegato, quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 73.

Articolo 11

Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

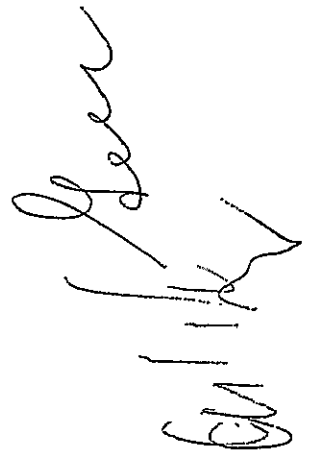
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 12

Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il



criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n.109/94.

Articolo 13

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

Articolo 14

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle presritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 25.000,00 (Euro Venticinquemila)

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare,



verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 15

Ritardo nei pagamenti.

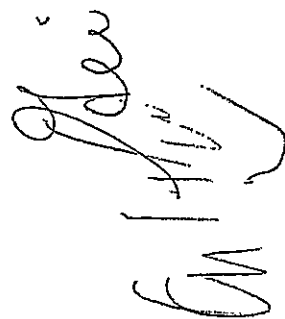
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 16

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.



3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, nei modi, termini e casi di cui all'art. 200 del DPR n. 554/99.

Articolo 17

Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre quanto previsto all'articolo 81 del Capitolato Speciale d'Appalto, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18

Riserve.

1. Per quanto riguarda le riserve, loro opposizione e risoluzione, le parti rinviando alle vigenti norme legislative, da regolamento e da capitolati generale e speciale di appalto.



2. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31 bis della Legge 109/94 viene avviato il procedimento per l'accordo bonario di cui al predetto art. 31 bis e relative norme del DPR n. 554/99 e del DM n. 145/2000.

Articolo 19

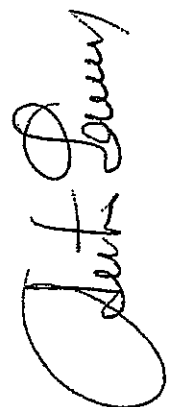
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi



integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 20

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68.

Articolo 21

Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 28.11.2002 al numero CEW/1776/2002/cbr0095 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.



Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 23

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Atto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 22B-103099 in data 04.12.2002 rilasciata dalla ISTITUTO ITALIANO CAUZIONI s.p.a agenzia di Napoli per l'importo di € 17.513,60 pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 24

Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge n. 109 del 1994, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che

Dei Gunt,

Al / Gunt

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero 642R0188 in data 09.12.2002 rilasciata dalla società ZURICH INTERNATIONAL ITALIA agenzia di Milano per un massimale € 160.000,00, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di € 500.000,00.

Articolo 25

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Handwritten signature and date:
11/11/2002
[Signature]

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto sui lavori, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

L'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia di Brindisi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 28

Norme Finali

1. Per l'attuazione degli interventi e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto valgono, inoltre, tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori stessi.

2. La legge, il Regolamento, il Capitolato Generale d'Appalto e tutta la legislazione e normativa di cui al precedente comma e, comunque, tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e non vengono materialmente allegati ad esso, ma l'Appaltatore nel sottoscrivere il contratto,

Handwritten signature: Giovanni D'Amico
Handwritten signature: Cal 11/11

espressamente conferma di essere a perfetta conoscenza di essi e di accettarne specificatamente ed incondizionatamente, come per ogni disposizione del presente contratto e del Capitolato speciale d'Appalto, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli artt. 1341 e 1342 dei C.C., tutte le norme, articoli e clausole, nessuna esclusa.

Del presente Atto, io Ufficiale rogante, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente Atto consta di n.22 fogli di carta in bollo, dattiloscritte da persona di mia fiducia, per intero su n. 21 facciate oltre a questa fin qui.

L'Appaltatore: geom. Umberto GENNARI

Il Commissario Straordinario :Rag. Antonio PANETTELLA

Il Coordinatore Generale: Dott. Ing. Antonio LONGO